

# IVA tutte le novità 2014

*Imposta in continua evoluzione*  
*Aprire la via ad un sistema giuridico basato sulla common law*

## Paesi aderenti alla UE (n. 28)

Anno	Paese	
1957 (trattato di Roma 1957/03/25)	Belgio Francia Germania	Italia Lussemburgo Paesi bassi
1973	Danimarca	Irlanda Regno unito
1981	Grecia	
1986	Portogallo	Spagna
1995	Austria	Finlandia Svezia
2004/05/01	Cipro Estonia Lettonia Lituania Malta	Polonia Repubblica ceca Repubblica slovacca Slovenia Ungheria
2007	Bulgaria	Romania
2013/07/01	Croazia	

# Ordinamento giuridico “ common law”

Sistema di matrice anglosassone basato sui **precedenti giurisprudenziali** più che su codici o – più in generale - su leggi e altri atti normativi emanati da organi politici

Contrapposto al sistema della **civil law**

Basato sulle seguenti regole

- ❖ **mancanza** di codificazioni generali
- ❖ **giurisprudenza principale fonte** del diritto con ridotto intervento del diritto legislativo

# IVA sentenze/ordinanze Corte UE



ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °
1976	1	1986	4	1996	15	2006	34
1977	1	1987	5	1997	21	2007	24
1978	0	1988	20	1998	16	2008	18
1979	2	1989	9	1999	10	2009	20
1980	1	1990	8	2000	21	2010	38
1981	2	1991	10	2001	27	2011	21
1982	5	1992	11	2002	12	2012	58
1983	2	1993	14	2003	20	2013	62
1984	6	1994	3	2004	21	13/5/2014	13
1985	11	1995	6	2005	27		
<b>Totale</b>	<b>31</b>		<b>121</b>		<b>311</b>		<b>598</b>

# 2014

## Anno di transizione pieno di novità

- ❖ Fattura europea che ha debuttato il 1° gennaio 2013
- ❖ Ottobre 2014 creazione «**sportello unico**» che interesserà dal 2015
  - i. commercio on-line dei **servizi elettronici**
  - ii. **telecomunicazioni**
  - iii. radiodiffusione

anticipa il regime definitivo dell'Iva europea

- ❖ Sistema con cui il versamento dell'imposta sarà effettuato nel **Paese del fornitore**
  - ❖ il quale dovrà applicare l'aliquota e le regole del **Paese di consumo** se il cliente è un «privato»
  - ❖ non sarà più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua tali operazioni.

# 2014


## Settori interessati dalle novità

- ❖ settore immobiliare
- ❖ fotovoltaico
- ❖ prestazioni socio-sanitarie
- ❖ distributori automatici
- ❖ editoria
- ❖ regole su rivalsa e detrazione a seguito di accertamento
- ❖ semplificazioni interne

## Edilizia

Le regole per la prima casa divergono per la prima volta tra le cessioni soggette ad **IVA** e quelle soggette all'**imposta di registro**

 Per l'IVA si segue il DM 2 Agosto 1969

 Per il registro si segue l'accatastamento nelle categorie A1, A8 e A9

❖ non favorisce la ripresa del mercato immobiliare per forte sperequazione tra i diversi trattamenti tributari

❖ rischio di incostituzionalità

# Residenze turistico – alberghiere

Ris. n. 8/E del 14 gennaio 2014

Regole proprie secondo la natura dell'immobile

## Costruzione

- ❖ 22% se costituito da unità abitative e da unità strumentali
- ❖ 10% se si rispettano le proporzioni previste dall'art. 13, Legge n. 408/1949 (c.d. edifici "Tupini") tra parte abitativa e non abitativa,
- ❖ 4% se effettuate a soggetti che costruiscono per la **successiva rivendita**

## Cessione

- ❖ art. 10, n. 8-bis Dpr 633 del 1972 (**parte abitativa**)
- ❖ art. 10 n. 8-ter Dpr 633 del 1972 (**parte strumentale**)

## Locazione

- ❖ unità abitative ad uso turistico: i canoni scontano l'aliquota del 10%
- ❖ unità strumentali: è prevista l'esenzione, salvo opzione, e i relativi canoni scontano l'IVA al 22%, ove non sia applicabile il regime di esenzione



# Impianti fotovoltaici

## Qualificazione in base della [rilevanza catastale](#)

Sono considerati “**immobili**” se dichiarati tali in catasto (1- centrale elettrica in cat. D1 o D/10; 2- se installati su pareti o tetti immobili; 3) realizzate su aree di pertinenza comuni di un fabbricato e per loro sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto al termine della installazione)

Sono qualificati “**mobili**” quando:

- ❖ La potenza nominale dell’impianto non è superiore a **3 chilowatt per ogni unità immobiliare**
- ❖ La potenza nominale complessiva - espressa in chilowatt - non è superiore a **tre volte il numero delle unità immobiliari**
- ❖ Per le installazioni ubicate al suolo: il volume individuato **dall’intera area destinata** all’intervento e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è **inferiore a 150m<sup>3</sup>**

# Condomini e privati con eccedenza di energia prodotta

- ❖ Problemi per sentenza della **Corte UE** 20 Giugno 2013 causa C-219/12 Fuchs:  
"Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta sia
  - i) *costantemente inferiore* alla quantità complessiva consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e
  - ii) *ceduta in rete a fronte di un corrispettivo*, con la realizzazione di introiti aventi carattere di **stabilità**, rientra nella nozione di «**attività economiche**» ai sensi della direttiva IVA"
  
- ❖ Contrasto con risoluzione 88/E del 2010 che **esonera** impianti con potenza inferiore a 20Kw
  
- ❖ Questione da risolvere a livello comunitario con «**Comitato IVA**»

# Cooperative socio sanitarie

- ❖ Ripristinata aliquota del **4%** sulle prestazioni socio-sanitarie rese da “**cooperative sociali**” nei confronti di **chiunque**
- ❖ Resta aliquota ordinaria del **22%** sulle medesime prestazioni rese da “**cooperative non sociali**” o “**non ONLUS**”
- ❖ **Procedura di infrazione sospesa** in attesa di riesame complessivo del settore
- ❖ Problemi per violazione del principio comunitario della “**libera concorrenza**”

## Distributori automatici

- ❖ Aliquota del **10%** indipendentemente dalla loro collocazione
- ❖ Possibile **rideterminazione in aumento dei prezzi** per adeguamento alla nuova aliquota

## Editoria e supporti integrativi

- ❖ Limitazione delle agevolazioni ai soli libri scolastici, universitari o fruibili da disabili
- ❖ Cessioni di giornali e periodici con supporti o altri gadget scontano l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti (4% prodotto editoriale, 22% gadget)
- ❖ Applicazione del sistema delle "copie vendute"

# Web tax per pubblicità on line (1)

- ❖ Nuovo articolo 17-bis in vigore dal 1<sup>o</sup> luglio 2014 – Acquisto di pubblicità on line solo attraverso **soggetti titolari di partita IVA italiana**
- ❖ **Tracciabilità** dei pagamenti dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014 con rebus della Partita IVA del fornitore non residente

## Web tax per pubblicità on line (2)

- ❖ La norma vorrebbe risolvere il problema della corretta tassazione degli incassi effettuati da parte di quelle aziende con **sedi dislocate** in diversi paesi (europei e non) per trasferire su **affiliate e controllate estere** i guadagni conseguiti in Italia
- ❖ Per l'IVA la disposizione sembra **incompatibile** con il diritto comunitario ed è in evidente violazione dei principi del mercato interno e della libertà di insediamento e di scambio
- ❖ La **Commissione UE** si è già interessata della questione

# **IVA**

## **rivalsa e detrazione a seguito di accertamento**

***Circolare n. 35/E 17 dicembre 2013***



# Rivalsa a seguito di accertamento e detrazione

- ❖ No accertamento induttivo
- ❖ Necessità atto definitivo anche a seguito di "istituti deflattivi"
- ❖ No IVA pagata a titolo provvisorio
- ❖ Assenza di partita IVA
- ❖ Accertamento dogane (modifica Ris. N. 228 del 2007)
- ❖ Esportatore abituale e splafonamento
- ❖ Reverse charge e violazione del regime
- ❖ Adempimenti per la rivalsa
- ❖ Adempimenti per la detrazione

# IVA semplificazioni 2014

- ❖ *In parte approvati definitivamente dal parlamento il  
27 febbraio 2014*
- ❖ *In parte ancora in discussione presso le Commissioni*

# Semplificazioni IVA

- ❖ Esportatore abituale
- ❖ Vies
- ❖ Gruppi IVA su modello direttiva
- ❖ Separazione attività e modifica articolo 36
- ❖ Inversione contabile da estendere
- ❖ Contribuenti minori: soglia da elevare a € 65.000
- ❖ Revisione sistema sanzionatorio

# Esportatore abituale

- ❖ La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetta all'**esportatore abituale** e non al fornitore
- ➔ è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'IVA

## Vies

- ❖ I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività e il Fisco ha solo **15 giorni**, al posto dei precedenti 30, **per comunicare l'eventuale diniego**
- ➔ si riduce di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso

# IVA di gruppo su modello della Direttiva IVA

- ❖ Sarà emanato un provvedimento che introdurrà la particolare procedura del **gruppo IVA** come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE
- ➔ la procedura si **affiancherà** a quella attualmente prevista nell'ordinamento interno per l'IVA di gruppo «nazionale» art. 73 DPR 633/72

# Articolo 36 e separazione delle attività

- ❖ Modifiche per rendere **più semplice** la separazione delle attività per le **società immobiliari** che potranno separare tutto ciò che è gestito distintamente

# Implemento inversione contabile

- ❖ Verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta su beni e servizi intermedi facendo ricorso al meccanismo dell'**inversione contabile** (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della **deduzione base da base** per alcuni settori



# Contribuenti minori

- ❖ Dal 2014 la soglia dei 30.000 euro prevista per i contribuenti minori dovrebbe essere **elevata a 65.000 euro** per effetto della decisione 2013/678/UE del 15 novembre 2013.



# Corte di giustizia UE



## *Ultime sentenze*

# IVA sentenze/ordinanze Corte UE



ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °
1976	1	1986	4	1996	15	2006	34
1977	1	1987	5	1997	21	2007	24
1978	0	1988	20	1998	16	2008	18
1979	2	1989	9	1999	10	2009	20
1980	1	1990	8	2000	21	2010	38
1981	2	1991	10	2001	27	2011	21
1982	5	1992	11	2002	12	2012	58
1983	2	1993	14	2003	20	2013	62
1984	6	1994	3	2004	21	13/5/2014	13
1985	11	1995	6	2005	27		
<b>Totale</b>	<b>31</b>		<b>121</b>		<b>311</b>		<b>598</b>

 **Sentenza** 

19 dicembre 2013, causa C-563/12 BDV  
*Esportazione entro 90 giorni dalla vendita*

- ❖ Una normativa nazionale **non può privare definitivamente** il soggetto passivo dell'**esenzione** riguardo a una cessione se i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea non hanno lasciato il territorio dell'Unione europea entro il termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione
- ➔ **Contrasto articolo 8 lettera b) decreto IVA da rivedere**



## Sentenza



13 giugno 2013, [causa](#) C-62/12 Galin Kostov

*Prestazione occasionale effettuata da soggetto passivo*

- ❖ Una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue **attività di ufficiale giudiziario autonomo**, deve essere considerata come «**soggetto passivo**» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo **occasionale**, a condizione che tale attività costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112

➔ **Rivedere articoli 4 e 5 del Dpr 633\_1972**

 **Sentenza** 

6 marzo 2014, cause C-606/12 e C-607/12 Dresser Rand  
*Lavorazione in Italia di beni comunitari che vengono inviati in uno  
Stato diverso da quello di partenza*

- ❖ L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva IVA 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene **non sia qualificato** come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve **necessariamente** essere rispedito al **soggetto passivo** nello Stato membro a partire dal quale esso era stato **inizialmente spedito o trasportato**

→ Art. 38 DL 31 va modificato



## Effetti della sentenza



6 marzo 2014, cause C-606/12 e C-607/12 Dresser Rand  
*Lavorazione in Italia di beni comunitari che vengono inviati in uno Stato diverso da quello di partenza*

- ➔ Per effetto della sentenza, l'articolo 38, comma 5, lett. a) del DL n. 331 del 1993 - che non considera acquisto intracomunitario l'introduzione in Italia di beni oggetto di una lavorazione se i beni prodotti sono successivamente spediti al committente nello Stato membro di provenienza o «per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» - è palesemente in contrasto con una **precisa disposizione** comunitaria
- ➔ L'interpretazione della Corte impone una **modifica legislativa** o un **cambiamento della prassi** manifestata nelle Circolari n. 13 del 1994, n. 145 del 1998 e nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, anche per quanto riguarda la compilazione dei **modelli Intrastat**



## Sentenza



31 gennaio 2013, causa C-643/11 *LVK*

*Detrazione IVA per fattura fittizia*

- ❖ I principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento **consentono** a che al destinatario di una fattura sia **negato** il **diritto di detrarre l'IVA a monte**, a causa della mancanza di un'effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell'avviso di accertamento in rettifica inviato all'emittente di tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non sia stata rettificata
- ❖ Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, **dimostrare** che tale destinatario **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che detta operazione si iscriveva in un'evasione dell'IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare



 **Sentenza** 

8 maggio 2013, causa C-271/12 Petroma Transports e a.  
*Fattura incompleta – detrazione committente e IVA dovuta  
prestatore*

- ❖ Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il **diritto alla detrazione** dell'IVA può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di **fatture incomplete**, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l'effettività, la natura e l'importo delle operazioni fatturate **dopo** l'adozione di una siffatta decisione di diniego
- ❖ Il principio di neutralità fiscale non osta a che l'amministrazione tributaria **neghi il rimborso** dell'imposta sul valore aggiunto versata da una **società prestatrice** di servizi quando l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per **irregolarità** constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi



## Sentenza



13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN

*Frode fiscale e detrazione IVA*

- ❖ La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa **osta** a che un soggetto passivo effettui la **detrazione dell'IVA** riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma **non da tale prestatore** o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l'identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta – alla doppia condizione che tali fatti integrino un **comportamento fraudolento** e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s'iscriveva in un'evasione, circostanza che **spetta al giudice nazionale verificare**.

# **Sentenza Cassazione**

26 febbraio 2014 n. 4609

*Operazioni inesistenti e detrazione*

E' di tutta evidenza che - nel caso di operazioni **oggettivamente inesistenti** - è escluso in radice che possa **configurarsi la buona fede del cessionario** o committente, il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha **effettivamente ricevuta o meno**.

Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni **soggettivamente inesistenti**, e fornisca attendibili **riscontri indiziari** sull'inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo **l'onere di dimostrare la fonte legittima** della detrazione, altrimenti non operabile. Il cessionario, in particolare, ha l'onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa:

- ❖ di non essersi trovato nella situazione giuridica **oggettiva di conoscibilità** delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto
- ❖ oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di **abbandonare lo stato di ignoranza** sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione

# **Sentenza Cassazione**

*18 aprile 2014 n. 9000*

*Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione*

E' palesemente da escludere che una società possa **non essere consapevole** della frode operata a monte dal fornitore o da terzi, se acquista la totalità dei beni commerciati da un **unico venditore**, peraltro totalmente **sfornito di strutture organizzative** ed in presenza di tutti gli altri elementi sintomatici rilevati dall'Ufficio quali:

- 1) totale **carenza di strutture** aziendali tali da consentire alla ditta apparente venditrice di svolgere l'attività di impresa
- 2) carattere solo **cartolare** dei trasferimenti delle autovetture
- 3) **totale omesso** versamento dell'IVA dovuta all'Erario
- 4) sproporzione tra **prezzo** delle auto praticato, per di più assai spesso corrisposto prima dell'emissione delle fatture, rispetto a quello corrente nel mercato



# Sentenza Cassazione



28 agosto 2013 n. 19747  
*Prova cessioni intracomunitarie*

Nella ipotesi di vendita con clausola "franco fabbrica" il cedente non assolve al proprio onere probatorio con la mera presentazione della lettera di vettura, ma per provare il diritto alla esenzione IVA deve produrre un **diverso documento** rappresentativo della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (come ad esempio il documento di scarico della merce, redatto secondo i modelli predisposti per il trasporto internazionale, sottoscritto dal destinatario) o la prova anche di "**fatti secondari**" dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio diverso da quello dello Stato membro in cui è residente il cedente (come ad esempio, nel caso di trasporti stradali, le ricevute di pagamento - recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell'automezzo - sottoscritte dal titolare della stazione di **rifornimento carburante** che risulti ubicata fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci). E' certo che la disponibilità di tali documenti dovrà essere acquisita dai soggetti terzi contraenti, ove il cedente non intenda eseguire la spedizione od il trasporto in proprio, ed è ben possibile che tali soggetti - tanto più se partecipi della frode- non collaborino, rendendo indisponibile detta documentazione probatoria, ma in tal caso il cedente dovrà allora fornire adeguata prova: 1) di aver espressamente dedotto in obbligazione nei contratti stipulati con il vettore, spedizioniere, cessionario, **l'obbligo di consegna del documento in questione**; 2) di aver richiesto inutilmente l'adempimento di tale obbligazione, sperando ove necessario le opportune **iniziative giudiziarie**; 3) di non essere stato in grado di acquisire alcun'altra documentazione neppure da soggetti diversi dal vettore e cessionario (eventualmente la **società assicuratrice** con la quale ha stipulato polizza assicurativa del carico)



# Sentenza Cassazione



28 agosto 2013 n. 19747

*Prova cessioni intracomunitarie*

Il cedente dovrà fornire la prova della **propria buona fede** e della osservanza dell'appropriato grado di **diligenza** per assicurarsi che l'operazione intracomunitaria sia effettivamente realizzata come ribadito da ultimo - in tema di detrazione IVA su fatture emesse per operazioni "soggettivamente" inesistenti- dalla sentenza di questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013, secondo cui in ipotesi di fatturazione per **operazione soggettivamente inesistente** risolvendosi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perchè sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, **costituisce, di per se, idoneo** elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poichè l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce ragionevolmente ad **escluderne l'ignoranza** incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta; con l'effetto che, in tal caso, sarà il contribuente **a dover provare** di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata.



## Sentenza



20 giugno 2013, causa C-259/12 Rodopi-M 91

*Sanzione del 100% IVA in caso di regolarizzazione*

- ❖ Il principio di **neutralità fiscale** non osta a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di **contabilizzare** e **dichiarare** elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'IVA da lui dovuta, un'ammenda pari all'importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha **regolarizzato** l'inadempimento ed ha assolto l'integralità dell'imposta dovuta insieme agli interessi.
- ❖ Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l'irregolarità è stata rettificata, la **gravità** dell'irregolarità stessa e l'eventuale esistenza di una **frode** o di un'elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l'importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare **l'esatta riscossione** dell'imposta ed evitare la frode